

Codice A1814A

D.D. 24 giugno 2019, n. 2216

**Autorizzazione idraulica e concessione per il transito temporaneo in alveo del rio Cosorella, per esbosco di materiale legnoso, in Comune di Cabella Ligure (AL). Richiedente: FANTATO LEGNAMI S.a.s.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare ai fini idraulici e di concedere, alla Società FANTATO LEGNAMI di Fantato Giuseppe & C. S.a.s., con sede in via Duomo n. 42 – 15122 San Giuliano Nuovo (AL), P.IVA e Cod. Fisc. 02185970064, il transito temporaneo nell'alveo del rio Cosorella con accesso dalla sponda idrografica sinistra nei pressi del ponte della S.P. 147, per l'effettuazione di lavori di esbosco di materiale legnoso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella planimetria allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) il transito deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) l'accesso all'alveo ed il transito con mezzi è consentito esclusivamente al richiedente il quale dovrà segnalare, a propria cura e responsabilità, nei punti di accesso, che il transito sulla pista è consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati;
- 3) per facilitare il transito dei mezzi è consentito solo un semplice livellamento del materiale litoide senza realizzare rilevati, posare tubi e senza modificare l'andamento plano-altimetrico dell'alveo;
- 4) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dal transito dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del rio Cosorella, di tagliare vegetazione e di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde;
- 6) durante il transito è vietato interrompere il deflusso e non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 7) la presente autorizzazione ha validità di mesi 6 (sei), periodo entro il quale dovrà essere effettuato il transito in oggetto, il quale non dovrà comunque perdurare per più di 15 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio;
- 8) la Società FANTATO LEGNAMI S.a.s., dovrà comunicare al Settore Tecnico di Alessandria e Asti, con un preavviso di almeno 10 giorni, la data di inizio e successivamente il termine del transito, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto autorizzato;
- 9) è vietato il transito nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei propri mezzi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- 10) durante il periodo di effettuazione del transito il richiedente dovrà costantemente controllare i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.), provvedendo alla chiusura degli accessi nel caso di diramazione dello stato di attenzione o di allerta meteo-idrologica, rimanendo in capo al

concessionario la diretta responsabilità di tutti i possibili danni che dovessero essere arrecati nei confronti di terzi;

11) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario;

12) al termine del transito la Società FANTATO LEGNAMI S.a.s., dovrà, a propria cura e spese, provvedere prontamente alla rimozione delle rampe di accesso e della pista di transito in alveo, al ripristino dello stato iniziale naturale del corso d'acqua ed alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal transito in questione;

13) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio del transito, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria e verificare presso gli Enti competenti la sussistenza di eventuali misure di conservazione introdotte per la tutela del corridoio ecologico individuato dal Piano di Gestione del SIC IT1180011;

Con il presente provvedimento si autorizza l'accesso all'alveo e l'occupazione temporanea del sedime demaniale per il transito in oggetto.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e s.m.i. e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Geol. Roberto IVALDI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Roberto CRIVELLI